

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

II DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;

VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana";

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio" e ss.mm. ed ii.:

VISTO il D.P.Reg. n. 4733 del 10.12.2021 con il quale è conferito al dott. Calogero Franco Fazio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 505 del 02.12.2021;

VISTO il D.D.G. n. 6145 del 6 maggio 2008 recante "Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42";

VISTO l'accordo stipulato il 18.05.2022 tra il Collegio Missionario Femminile S. Francesco d'Assisi e l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

VISTA la nota assunta al prot. n. 29704 del 22.06.2022 con la quale la suddetta Congregazione chiede la verifica dell'interesse culturale e contestualmente l'autorizzazione all'alienazione, ai sensi rispettivamente dell'art. 12 e dell'art. 56 del D.Lgs. 42/2004, di un fabbricato sito a Taormina, di proprietà dello stesso ente;

VISTI i documenti allegati alla richiesta di verifica, poi integrati con nota assunta al prot. n. 3640 del 18.07.2022 e viste le dichiarazioni prodotte ai sensi del precitato art. 56;

VISTO il parere prot. n. 14308 del 19.09.2022, e la documentazione di rito allegata, con il quale la Soprintendenza BB.CC.AA di Messina verifica sussistente l'interesse culturale del bene e, tenuto conto delle dichiarazioni espresse nella richiesta di autorizzazione alla vendita sopracitata, esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni sotto riportate;

RITENUTO che il fabbricato sopraindicato:

denominato "Convento Santa Maria di Gesù Redentore"

provincia di Messina

comune di Taormina

sito in Via Pirandello, n. 75

distinto nel catasto fabbricati del comune di Taormina al **foglio 4 particelle 294 sub 1 e B C.F.,** così come individuato con perimetrazione in rosso nello stralcio mappale allegato **presenta interesse culturale** ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 e ss. mm. ii. in quanto rappresenta testimonianza tipica dell'architettura religiosa siciliano, come meglio espresso nella relazione storico-artistica allegata.

CONSIDERATO che la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina con la nota già richiamata, esprime parere favorevole all'alienazione del bene qui sottoposto a tutela alle condizioni sotto riportate.

DECRETA

ART. 1)

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, il fabbricato denominato "Convento Santa Maria di Gesù Redentore", sito nel comune di Taormina così come individuato in premessa e descritto negli allegati, viene dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ii. e rimane sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nello stesso decreto legislativo.

ART. 2)

Ai sensi dell'art. 56 e ss. del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii. si autorizza l'alienazione del convento qui dichiarato di interesse culturale, alle seguenti condizioni: dall'alienazione non derivi alcun danno alla corretta conservazione e alla pubblica fruizione del bene medesimo; la destinazione d'uso sia sempre compatibile con il carattere storico artistico e tipologico dell'immobile e non arrechi pregiudizio alla sua conservazione; ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 42/2004 vengano adottate tutte le misure indirizzate alla tutela e alla conservazione del bene, siano adottate misure di conservazione programmate consistenti in periodici interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e conservativa; sia consentita la periodica fruizione pubblica; l'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere, così come il mutamento di destinazione d'uso, sono sottoposti a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 del suddetto Decreto.

ART. 3)

Lo stralcio mappale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.

ART. 4)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii. il presente provvedimento sarà trascritto, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, presso l'Ufficio del Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo.

ART. 5)

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L. n. 1034 del 6.12.1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

ART. 6)

Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014.

PALERMO, lì 26.09.2022

IL DIRIGENTE GENERALE dott. Calogero Franco Fazio

fto